

Le conseguenze penalistiche delle condotte di cyberbullismo. Un’analisi de jure condito

Ciro Grandi

Abstract – *The widespread use of digital technologies, in parallel with positive social effects, also generates considerable risks of expansion of illicit activities. Because of their careless attitude and their persistent connection with the Web, adolescents are particularly exposed to the threats of cybercrime. Since many years, legislators and scholars have been focusing on the protection of minors as victims of cybercrime. However, it is worth paying due attention also to the minors as perpetrators of cybercrimes. This essay analyses the criminal law relevance of cyberbullying, which provides for a crucial standpoint for an assessment of youth offenders’ behaviours in the cyberspace.*

Riassunto – *Oltre alle innegabili ricadute sociali virtuose, la diffusione degli strumenti informatici genera al contempo notevoli rischi di incremento di numerose attività illecite, anche penalmente rilevanti. Una categoria di individui particolarmente esposti ai pericoli sottesi alla “criminalità informatica” è rappresentata dagli adolescenti, sia in ragione della loro inesperienza, sia in ragione della “persistente connessione” alla rete che ne connota lo stile di vita. Se oramai da tempo l’attenzione del legislatore e della letteratura giuridica si è incentrata sulla tutela dei minori quali possibili vittime dei reati perpetrabili nello spazio virtuale, altrettanta attenzione meritano i comportamenti illeciti attuati dai minori stessi all’interno del medesimo spazio. Il presente contributo mira ad analizzare i profili penalmente rilevanti dei molteplici comportamenti riconducibili al fenomeno del cyberbullismo, il quale offre un punto prospettico privilegiato per un’indagine sulla devianza minorile che si esprime nella realtà virtuale.*

Keywords – Web, bullying, cyberbullying, criminal sanctions, criminal law

Parole chiave – Web, bullismo, cyberbullismo, conseguenze penali, diritto penale

Ciro Grandi (Ferrara, 1976) è Ricercatore confermato e Professore aggregato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara, dove attualmente insegna *Diritto penale II* (presso la sede di Rovigo) e *European Criminal Law* (in lingua inglese). Nel mese di aprile 2017 ha conseguito l’abilitazione nazionale a Professore associato di Diritto penale. I suoi principali interessi di ricerca riguardano i riflessi penalistici dell’integrazione tra l’ordinamento giuridico nazionale e gli ordinamenti sovranazionali e lo studio delle interazioni tra la scienza penale e le altre branche del sapere scientifico. Tra le sue pubblicazioni principali: *Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?* (Torino, Giappichelli, 2016); *The Contribution of Italian case law in Defining the Notion of “Mafia”* (in “La legislazione penale”, 2016); *Riserva di legge e legalità penale europea* (Milano, Giuffrè, 2010).

1. Delimitazione dell'oggetto d'indagine.

La rilevanza penale dei comportamenti del bullo minorenne

È da tempo un luogo comune nell'ambito della letteratura giuridica, e in particolare di quella penalista, l'osservazione secondo la quale l'inarrestabile diffusione degli strumenti informatici e telematici offre nuove opportunità *non solo* per gli scambi commerciali, per la diffusione di idee e, più in generale, per lo sviluppo di attività che avvantaggiano gli individui e la collettività in modo lecito; *ma anche* per le attività criminali, la cui realizzazione si giova della riduzione dei tempi e dei costi, delle accresciute occasioni di profitto, nonché delle maggiori garanzie di anonimato offerte dal *Web*¹.

Le insidie sottese alla diffusione della c.d. "criminalità informatica" hanno destato negli ultimi anni crescente preoccupazione presso i legislatori, sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale, al punto che oramai non si contano le iniziative volte alla prevenzione e alla repressione dei fatti illeciti perpetrabili (anche) attraverso gli strumenti informatici².

Non si deve tuttavia ritenere che gli "effetti collaterali" criminogeni connessi alla diffusione degli strumenti informatici si limitino all'incremento delle attività delinquenziali poste in essere dalle grandi organizzazioni criminali, specie a carattere transnazionale (si pensi alle operazioni di riciclaggio dei capitali illeciti poste in essere anche attraverso i circuiti telematici, oppure alla diffusione di idee terroristiche e al reclutamento di combattenti via *Web* da parte dei gruppi estremisti); ovvero da operatori informatici esperti (si pensi ai c.d. *hackers*, nonché alle reti

¹ Già più di dieci anni or sono si riconosceva come internet fosse divenuta una "rete globale aperta all'accesso ed utilizzo di chiunque, che ha creato dimensioni e spazi inaspettati, non solo per lo svolgimento di leciti rapporti economici, personali e sociali, ma anche per altri di natura illecita o delinquenziale"; v. C. Sarzana di Sant'Ippolito, *Problemi vecchi e nuovi della lotta alla criminalità informatica*, in L. Picotti (a cura di), *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, Padova, Cedam, 2004, p. 3.

² Si pensi, ad esempio, alla *Convention on Cybercrime* adottata a Budapest il 23 novembre 2001 in seno al Consiglio d'Europa (organismo internazionale a carattere regionale, di cui fanno parte 47 Stati appartenenti all'area geografica europea, inclusi i 28 Paesi membri dell'Unione Europea), attuata in Italia con la legge 18 marzo 2008, n. 48. Con riferimento al diritto dell'Unione europea, va segnalata anzitutto la Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, adottata sulla base dell'art. 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (parte del "Trattato di Lisbona"), il quale, assai significativamente, annovera espressamente la "criminalità informatica" tra le forme di criminalità grave transnazionale per contrastare la quale l'Unione stessa può promuovere l'armonizzazione dei sistemi penali degli Stati membri. Non vanno poi dimenticati, sempre nell'ambito delle fonti sovranazionali, i numerosi testi normativi i quali, nell'occuparsi della prevenzione e repressione di determinati comportamenti criminali "comuni", contengono norme particolari dedicate alle modalità di realizzazione dei medesimi comportamenti attraverso lo strumento informatico: ad esempio, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, del 25 ottobre 2007 (c.d. Convenzione di Lanzarote), prevede espressamente l'obbligo di punire l'adescamento di minori attraverso il Web (su questi aspetti, e in particolare sull'attuazione in Italia della norma in oggetto mediante la l. 1 ottobre 2012, n. 172; cfr. il contributo, in questa stessa Rivista, di C. Bernasconi, *I rischi insiti nell'utilizzo del Web come possibile strumento di sfruttamento sessuale dei minori: l'attuazione in Italia della Convenzione di Lanzarote e il potenziamento degli strumenti repressivi*, pp. 59-71); nonché, nell'ambito dell'Unione europea, la Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il cui art. 23 è dedicato alle "misure contro i siti Web che contengono o diffondono materiale pedopornografico".

di scambio di materiale pedopornografico o sostanze stupefacenti operanti nei meandri del c.d. “Deep Web”³), i quali impiegano in piena consapevolezza le proprie abilità per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla rete, al fine ultimo di massimizzare i profitti illeciti, pecuniari o di altra natura.

Al contrario, l'utilizzo dilagante degli strumenti informatici accresce il pericolo di un loro impiego indebito anche da parte di individui nient'affatto animati dall'intento di perseguire finalità illecite; in effetti, le enormi potenzialità degli strumenti informatici espongono determinate categorie di soggetti, semplicemente *poco avveduti*, al pericolo di incorrere, *senza piena consapevolezza*, in comportamenti non solo altamente lesivi degli interessi altrui, ma anche gravi conseguenze sanzionatorie. Il fenomeno del c.d. *cyberbullismo*, al quale questo lavoro è dedicato, rappresenta un esempio paradigmatico del pericolo appena descritto.

Come il termine stesso rende evidente, tale fenomeno rappresenta l'evoluzione “cybernetica” di una vasta congerie di comportamenti di natura prevaricatoria, per consuetudine riuniti sotto l'ombrello semantico del termine “bullismo”, del quale pure si avrà modo di occuparsi.

Ora, se l'attenzione della dottrina e del legislatore si è appuntata oramai da molto tempo sul minore quale *vittima* dei reati perpetrabili attraverso gli strumenti informatici⁴, inclusi quelli riconducibili al *cyberbulling*, questo lavoro mira invece ad occuparsi del minore quale *soggetto attivo* di tali reati: più in particolare, si intende offrire una panoramica dei profili di rilievo penalistico dei comportamenti posti in essere dal “bullo”, e, ancora più in particolare, dal “cyberbullo” minorenni, soggetto il quale, a causa della miscela di inesperienza, avventatezza e desiderio di affermazione sociale, tipici dell'età immatura, risulta spesso ignaro delle conseguenze punitive cui può incorrere.

2. Una premessa indispensabile: i confini della responsabilità penale del minorenne

Nell'ordinamento giuridico italiano, così come nella quasi totalità degli ordinamenti stranieri, l'effettiva applicazione delle norme penali violate dalle condotte di bullismo e cyberbullismo commesse *dai minori d'età*, e l'irrogazione delle relative pene, sono condizionate da una vasta gamma di regole che differenziano il trattamento del minore autore di un reato rispetto al trattamento ordinario riservato ai delinquenti maggiorenni.

³ In argomento cfr. R. Meggiato, *Il lato oscuro della rete. Alla scoperta del Deep Web e del Bitcoin*, Milano, Apogeo, 2014; C. Frediani, *Deep Web. La rete oltre Google. Personaggi, storie e luoghi dell'internet più profonda*, Stampa Alternativa (ebook), 2016.

⁴ Come dimostrano le numerose iniziative legislative citate alla precedente nota n. 2. Nell'ambito della vastissima letteratura extragiuridica in argomento, si vedano, in sintesi, R. O. Connel, *A typology of cyber exploitation and online grooming practices*, Lancashire, University of Central Lancashire, 2013; M. Ybarra, K. J. Mitchell, *Online aggressors and targets: A comparison of associated youth characteristics*, in “Journal of Child Psychology & Psychiatry”, 2013, pp. 1308-1316.

Nell'impossibilità di analizzare, anche solo sinteticamente, le linee generali del *diritto penale minorile*⁵, ci si limiterà in questa sede al richiamo rapsodico di alcune norme fondamentali, dal cui complesso emerge come tale settore del diritto penale sia caratterizzato da una forte compressione dell'istanza puramente punitiva, a tutto vantaggio di quella riabilitativa.

Anzitutto, l'art. 97 del codice penale stabilisce che non sia "imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni": in altre parole, nell'ordinamento italiano qualsiasi comportamento corrispondente a una fattispecie di reato non risulta assoggettabile a pena laddove commesso da un soggetto infraquattordicenne, nei confronti del quale vige una presunzione assoluta di *non imputabilità*.

Ai sensi dell'art. 98 del codice penale, invece, laddove il reato sia commesso da un soggetto che ha compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, si rende necessario stabilire – caso per caso nell'ambito del processo penale – se tale soggetto fosse al momento del fatto "capace di intendere e volere"; in altre parole, se egli avesse raggiunto, in quel momento, una maturità psico-fisica sufficiente a consentire la comprensione della natura illecita e delle conseguenze dannose del proprio comportamento⁶. Qualora tale valutazione abbia esito negativo, ancora una volta il minore infradiciottenne non sarà assoggettabile a pena; qualora invece l'esito sia positivo, il medesimo articolo impone una complessiva attenuazione della risposta sanzionatoria.

Pertanto, vale la pena di ripeterlo, le fattispecie di reato che verranno di volta in volta richiamate nel prosieguo dell'analisi non potranno *in alcun caso* trovare applicazione nei confronti di coloro che abbiano commesso il fatto prima del compimento del quattordicesimo anno d'età; né nei confronti di coloro i quali, di età compresa tra i quattordici e diciotto anni al momento del fatto, verranno *in concreto* considerati non imputabili, in quanto non sufficientemente maturi⁷.

Per giunta, anche nei confronti degli adolescenti maggiori di quattordici anni autori di reati e ritenuti imputabili l'effettiva esecuzione delle pene previste dalla legge in relazione ai singoli delitti che verranno presi in considerazione è una conseguenza tutt'altro che automatica. Occorre infatti ricordare la vasta gamma di istituti volti a ridurre la permanenza – se non a scongiurare in radice l'ingresso – del minore nel "circuitto carcerario", il quale, come noto, risulta assai disfunzionale allo sviluppo armonioso della personalità ancora in formazione del minore stesso e alle sue *chances* di reinserimento sociale.

⁵ In argomento cfr., per tutti, G. Panebianco, *Il sistema penale minorile: imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*, Torino, Giappichelli, 2012.

⁶ In argomento cfr., per tutti, M. T. Collica, *Il reo imputabile*, Torino, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero (dir.), *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, vol. I, G. de Vero (a cura di), *Le legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 489 ss.

⁷ In entrambi i casi, il minore non imputabile ritenuto socialmente pericoloso (ovvero, ai sensi dell'art. 203 del codice penale, laddove sia "probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati"), può essere assoggettato alla *misura di sicurezza del ricovero in un riformatorio giudiziario* (art. 223 c.p.); eventualità, a dire il vero, sempre più sporadica e riservata nella prassi applicativa ai minori autori di reati di notevolissima gravità.

Un solo esempio valga per tutti: ai sensi dell'art. 28 del d.p.r. 488/1988⁸, il giudice può *sempre* – ovvero qualsiasi sia il reato per cui si procede, inclusi i reati più gravi, puniti con l'ergastolo – disporre la sospensione del processo con messa alla prova del minore, il quale viene affidato ai servizi minorili per lo svolgimento di attività di “osservazione, trattamento e sostegno”. Trascorso il periodo di sospensione, la cui durata può variare in relazione alla gravità del reato, qualora le attività di trattamento individualizzato e di osservazione abbiano dato esito positivo e non siano state trasgredite le prescrizioni eventualmente impartite (come, ad esempio, l'obbligo di risarcire il danno provocato alle vittime), il giudice può “dichiarare il reato estinto”, senza ulteriori conseguenze.

Le numerose variabili da cui dipende l'operatività concreta delle norme penali che colpiscono le condotte di *cyberbullying*, ove commesse da minorenni, non devono ingannare sulla gravità delle conseguenze di tali condotte, non solo per le vittime, ma anche per gli stessi autori: resta infatti l'obbligo del risarcimento del danno sul piano civilistico⁹ e, soprattutto, l'esperienza del contatto con la giustizia penale, le cui tracce per certi versi indelebili sul piano individuale, familiare e sociale, prescindono dall'effettiva esecuzione della pena¹⁰.

3. Alle radici del cyberbullismo: il bullismo e i suoi profili di rilevanza penale

Per definire i contorni di rilevanza penale delle condotte prevaricatorie riconducibili al cyberbullismo, conviene prendere le mosse dall'inquadramento giuridico della manifestazione più tradizionale del fenomeno in questione, ovvero il *bullismo*; in seguito, verranno sottolineare le peculiarità della proiezione di quest'ultimo nel cyberspazio¹¹. Sin d'ora si può comunque anticipare che *tutti* i profili di rilevanza penale del bullismo tradizionale si ripropongono anche nell'ambito dei comportamenti rientranti nella versione cybernetica.

Il termine “bullismo”, di derivazione anglosassone¹², è divenuto di comune utilizzo nella lingua italiana, ove viene utilizzato per descrivere un comportamento spavaldo, arrogante, sfron-

⁸ Il quale detta la disciplina del processo penale minorile, che trova applicazione nei riguardi di tutti coloro che *al momento del fatto* non avevano compiuto diciotto anni; in argomento v., per tutti, G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.p.r. 448/1988*, Milano, Giuffrè, 2016.

⁹ Profilo che esula dalla presente indagine e sul quale si rinvia a C. Puzzo, A. Micoli, *Bullismo e responsabilità*, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2012, pp. 169 ss.; D. Bianchi, *Sinistri internet: responsabilità e risarcimento*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 52 ss.; e, in questa stessa Rivista, A. Thiene, *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, pp. 26-39.

¹⁰ Per una maestosa rappresentazione letteraria delle ripercussioni afflittive del procedimento penale, a prescindere dalla irrogazione della sanzione, non si può che rinviare al romanzo di F. Kafka, *Il processo*, Torino, Einaudi, 2005.

¹¹ Cfr., *infra*, par. 4-5.

¹² Nell'*Oxford Dictionary* il sostantivo “*bully*” designa l'individuo che “*uses strength or influence to harm or intimidate those who are weaker*”; correlativamente il verbo “*to bully*” indica l'uso di “*superior strength to intimidate someone, typically to force them to do something*”.

tato, improntato alla “sopraffazione dei più deboli, con riferimenti a violenze fisiche e psicologiche attuate specialmente in ambienti scolastici o giovanili”¹³.

I tratti distintivi dei comportamenti riconducibili al bullismo (tutti suscettibili, come verrà precisato in seguito, di specifica valutazione in sede penale) sono stati ampiamente descritti ed analizzati da parte di una letteratura sociologica pressoché sterminata¹⁴. In questa sede, ci si limita a rievocare le seguenti caratteristiche fondamentali di tali comportamenti: *l'intenzionalità*, data dal fatto che il bullo agisce con consapevolezza, e sovente con premeditazione, col preciso intento di arrecare danno alla vittima; *la persistenza*, poiché l'interazione tra bullo e vittima non si esaurisce in un singolo episodio, ma si snoda in una serie di aggressioni reiterate nel tempo; *l'asimmetria di potere*, ovvero la disegualianza di forza, dovuta sia alle caratteristiche psico-fisiche individuali, sia al fatto che l'agente gode della complicità – o comunque dell'approvazione passiva – del gruppo, mentre la vittima soffre di una situazione di isolamento; *la dislocazione in un preciso contesto sociale*, ed in particolare il contesto scolastico.

Venendo ora alle *specifiche tipologie di condotta* suscettibili di apprezzamento sul piano penalistico, occorre subito precisare come nell'ordinamento giuridico italiano non esista un'apposita fattispecie di reato atta a punire “il bullismo” in quanto tale; esiste invece una recentissima definizione normativa ai sensi della quale col termine “bullismo” si intendono “l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima”¹⁵.

Questa definizione non determina ripercussioni specifiche in ambito penalistico, nel senso che non riconnette ai comportamenti ivi descritti alcuna conseguenza sanzionatoria¹⁶. Essa,

¹³ Voce *bullismo*, in *Vocabolario Treccani*, www.treccani.it.

¹⁴ Si veda al proposito l'ampio apparato bibliografico raccolto da E. Menesini, *Il bullismo a scuola: sviluppi recenti*, in “Rassegna dell'istruzione”, 2008, 1-2, pp. 51 ss., nell'ambito del quale si segnalano, in particolare, le opere di D. Olweus, *Aggression in the school. Bullies and whipping boys*, Washington DC, Hemisphere press, 1973 (trad. it. *L'aggressività nella scuola. Prevaricatori e vittime*, Roma, Bulzoni, 1983); Id., *Bullying at school: What we know and what we can do*, Oxford (UK), Cambridge (MA, USA), Blackwell Publishers, 1993 (trad. it., *Il bullismo*, Firenze, Giunti, 1995); Id., *Bully/victim problems in school: Facts and Intervention*, in “European Journal of Psychology of Education”, 12, 4, 1997, pp. 495 ss.; Id., *Sweden*, in P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano, P. Slee (a cura di), *The Nature of School Bullying. A Cross-national Perspective*, London, Routledge, pp. 7 ss.

¹⁵ Si allude all'approvazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, rubricata “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, il cui testo, definitivamente adottato dalla Camera dei deputati in data 17 maggio 2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 127 del 3 giugno 2017, e la cui entrata in vigore, ancora attesa nel momento in cui questo lavoro viene ultimato, è prevista il 18 giugno 2017. Il testo citato corrisponde al comma 2 dell'art. 1.

¹⁶ Il testo di legge definitivo, risultante dalle modifiche più volte apportate da entrambi i rami del Parlamento rispetto al disegno di legge n. 1261, originariamente presentato al Senato della Repubblica in data 27 gennaio 2014 e ivi approvato il 20 maggio 2015, non contiene innovazioni riguardanti le conseguenze strettamente penalistiche dei comportamenti riconducibili al cyberbullismo, ma si limita ad introdurre strumenti di natura preventiva,

piuttosto, nel richiamare una pluralità di comportamenti penalmente rilevanti quali esempi di modalità esecutive, conferma come al fenomeno in questione possono essere ricondotte diverse tipologie di aggressioni, volte a colpire una pluralità di interessi giuridicamente rilevanti del soggetto passivo e suscettibili di integrare un'ampia gamma di fattispecie di reati.

Nel tentativo di sistematizzare condotte anche assai eterogenee, e volendo privilegiare in questa sede le offese arrecate *ai beni personali*¹⁷, si può seguire la distinzione tracciata all'interno del titolo XII del libro secondo del codice penale, ove vengono disciplinati i "delitti contro la persona", i quali rappresentano senz'altro le figure criminose più frequentemente integrate dai comportamenti di natura bullistica.

Nel vasto panorama dei delitti contro la persona, verranno presi in rapida considerazione ipotesi disciplinate in tre diversi capi del titolo XII: il capo I, dedicato ai delitti contro la vita e l'incolumità individuale; il capo II, dedicato ai delitti contro l'onore; il capo III dedicato ai delitti contro la libertà personale. Il più delle volte, peraltro, l'interazione tra bullo e vittima si caratterizza per la compresenza di condotte lesive di tutti questi beni giuridici afferenti alla complessiva personalità della vittima.

a) *Quanto alle offese arrecate alla vita e l'incolumità individuale*¹⁸, ogni aggressione corporea posta in essere dal bullo nei confronti della vittima integra quanto meno il reato di percossa (art. 582 c.p.), il quale risulta perfezionato nel momento stesso in cui l'aggressione medesima si verifica in qualsiasi forma¹⁹, anche a prescindere dal prodursi di danni psico-fisici permanenti o transitori. Qualora tali danni si realizzino, assumendo la forma di una "malattia" nel corpo o nella mente (ferita, frattura, ustione, lesione di un organo, trauma psichico eccetera) l'autore dovrà rispondere del reato di lesioni dolose (artt. 582-583 c.p.)²⁰.

Se dall'aggressione fisica volontariamente perpetrata nei confronti della vittima dovessero derivare addirittura conseguenze letali, l'agente dovrà rispondere del reato di omicidio (artt.

la cui analisi esula dall'oggetto del presente lavoro. D'altronde, lo stesso art. 1 della fonte in commento individua quale obiettivo primario il contrasto al "fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo [corsivo aggiunto] e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche" (art. 1, comma 1).

¹⁷ Non di rado, come risulta chiaro anche dalla lettura della definizione legislativa riportata nel testo, la vittima degli episodi di bullismo è assoggettata anche a taglieggiamenti patrimoniali, di volta in volta riconducibili ai reati di furto, rapina ed estorsione (puniti, rispettivamente, dagli artt. 624, 628 e 629 del codice penale); per approfondimenti al riguardo cfr. A. L. Pennetta, *Bullismo e responsabilità penale*, in A. L. Pennetta (a cura di), *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 79 ss.

¹⁸ Per ogni approfondimento si rinvia ai contributi di L. Masera, *Delitti contro la vita e Delitti contro l'integrità fisica*, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero (dir.), *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, vol. VII, F. Viganò, C. Piergallini (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*², Torino, Giappichelli, 2015, pp. 3 ss. e pp. 99 ss.

¹⁹ Dalla semplice spinta, ai colpi portati a mani nude (graffi, calci, pugni), ai colpi inferti con l'ausilio di qualsiasi oggetto.

²⁰ Mentre le percosse sono punite con una lieve pena pecuniaria, le lesioni dolose vengono sanzionate con pene detentive anche di notevole durata, specie ove ricorrano le circostanze aggravanti volte a punire con maggiore durezza le condotte produttive di danni fisici gravi e permanenti: ad esempio, per le lesioni gravissime (che includono, ad esempio, le ipotesi di malattia insanabile, di perdita di un arto o di un senso, di sfregio del viso) l'art. 583 comma 2 c.p. prevede la reclusione fino ad un massimo di dodici anni.

575 e seguenti del codice penale)²¹. Si tratta, a dire il vero, di ipotesi estreme, a quanto consta mai verificatesi nell'esperienza italiana.

La cronaca narra invece di diversi episodi di adolescenti i quali, esasperati per i reiterati episodi di prevaricazione cui erano stati sottoposti, specie nel contesto scolastico, hanno scelto tragicamente di porre fine a una condizione esistenziale ritenuta non più tollerabile, togliendosi la vita. Non di rado, peraltro, nelle vicende in questione la sofferenza psichica delle vittime risultava essere stata amplificata proprio dalla diffusione di immagini e videoriprese degli episodi di abuso attraverso i canali informatici, dando luogo ad una tipica forma di manifestazione del cyberbullismo, di cui si dirà in seguito²².

Sempre dalla cronaca giudiziaria, si apprende che, a seguito a tali episodi sono state condotte indagini in relazione (anche) al reato di "istigazione o aiuto al suicidio" (art. 580) c.p.²³; non risulta peraltro alcuna sentenza di condanna per tale reato in relazione agli episodi appena rievocati. Al riguardo, ci si limita ad osservare che l'applicazione della fattispecie di istigazione al suicidio richiederebbe la sussistenza di un elemento di assai ardua verifica in relazione agli episodi di bullismo, ovvero il fatto che l'autore dei comportamenti prevaricatori abbia agito precisamente con la coscienza e la volontà di determinare o rafforzare il proposito suicida della vittima.

b) *Quanto alle offese arrecate all'onore*, la lesione di questo bene giuridico rappresenta un aspetto tipico, pressoché immancabile, degli episodi di bullismo. A questo riguardo, viene in rilievo la disciplina dell'ingiuria e della diffamazione²⁴. La prima figura, originariamente punita come illecito penale ai sensi dell'art. 594 c.p., è stata trasformata in illecito di natura meramente civilistica²⁵, alla commissione del quale consegue una sanzione pecuniaria civile. La seconda figura conserva invece la natura di illecito penale, disciplinato dagli artt. 595 ss. c.p.²⁶.

Entrambi gli illeciti in questione si realizzano, per l'appunto, quando viene offeso l'onore di una persona, attraverso qualunque mezzo (parole, scritti, gesti). L'ingiuria trova applicazione nei casi in cui l'offesa sia rivolta ad una persona presente, o sia comunque ad essa indirizzata (ad esempio, mediante lettera, *email*, o via telefono); al contrario, troverà applicazione l'ipotesi di diffamazione quando l'offesa dell'altrui reputazione avvenga mediante comunicazione rivolta a una pluralità di terzi individui. La lesione della reputazione della vittima quale consequen-

²¹ In particolare, troverà applicazione la fattispecie di omicidio volontario (art. 575 c.p., pena della reclusione non inferiore ad anni ventuno), laddove in sede processuale sia provata la volontà di uccidere; ovvero la fattispecie di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p., punita con la reclusione da dieci a diciotto anni), laddove sia provata l'assenza della volontà di cagionare la morte, la quale sia derivata come conseguenza "non voluta", per l'appunto *oltre* l'intenzione, delle percosse o delle lesioni inferte.

²² Cfr., *infra*, par. 4-5.

²³ Si veda, ad esempio, la vicenda della morte di Carolina Picchio: <http://www.lastampa.it/2016/07/20/edizioni/novara/stalking-a-carolina-lunico-maggiorenne-patteggiava-un-anno-e-mesi-lnaUOT4sEgJ9kzmpb1oR6O/pagina.html>.

²⁴ Per ogni approfondimento si rinvia ad A. Gullo, *Delitti contro l'onore*, in F. Viganò, C. Piergallini (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*², cit., p. 143 ss.

²⁵ Previsto ora dall'art. 4 della legge n. 7/2016.

²⁶ Il quale prevede, nei casi più gravi, la pena detentiva fino a tre anni (in alternativa alla pena pecuniaria).

za della diffamazione perpetrata *attraverso il mezzo telematico* (specie attraverso i *social network*) rappresenta una delle ipotesi paradigmatiche di *cyberbullismo*, che verrà approfondita in seguito.

c) *Quanto, infine, alle offese rivolte alla tutela della libertà morale*, vengono in particolare rilievo due fattispecie: le minacce (art. 612 c.p.) e gli atti persecutori (art. 612 bis c.p.). La prima fattispecie, integrata laddove alla vittima si prospetti – con tono, per l'appunto, minaccioso – “un danno ingiusto”, rappresenta la forma più frequente, e al contempo più lieve, di pregiudizio per la tranquillità psichica della vittima degli episodi di bullismo²⁷.

Di consistenza ben diversa l'offesa arrecata dalle condotte riconducibili al reato di atti persecutori, meglio conosciuto nel gergo comune come “stalking”. La figura delittuosa in esame ricorre laddove l'agente ponga in essere condotte *reiterate*²⁸ di minaccia o di molestie in modo tale da “da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. La fattispecie in questione è stata da più parti criticata in dottrina, per il fatto di essere costruita su elementi di difficile interpretazione e di ancor più difficile verifica in sede processuale: si pensi alla difficoltà di provare con certezza il “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, nonché alla vaghezza del concetto di “alterazione delle abitudini di vita”. Senza poter indugiare su tali aspetti²⁹, in questa sede vale la pena di osservare che la formulazione della fattispecie in questione, per quanto di non semplice applicazione in sede processuale, sembra attagliarsi appieno alle conseguenze psicologiche e materiali sofferte dalle vittime degli episodi di bullismo in ambito scolastico: proprio la prostrazione psicologica causata da persistenti sentimenti di angoscia e paura, i quali possono condurre persino a sindromi depressive, nonché l'esigenza impellente di modificare la *routine* quotidiana per evitare i contatti con i persecutori e con l'ambiente sociale di riferimento (ad esempio, cambiando istituto scolastico, se non addirittura luogo di residenza) sono tra le conseguenze più frequentemente lamentate dalle vittime del fenomeno in questione. Conseguenze ancor più gravi e di difficile eliminazione, laddove il bullismo sia perpetrato attraverso modalità informatiche, come si avrà modo di precisare di seguito, nel corso dell'analisi dei risvolti penalistici del *cyberbullismo*.

4. Dal bullismo al cyberbullismo

Il fenomeno del cyberbullismo, di diffusione relativamente recente, contrassegna una particolare modalità di perpetrazione di alcuni comportamenti di natura prevaricatoria tipici del bul-

²⁷ Il reato in questione è punito dall'art. 612 c.p. con un'assai lieve pena pecuniaria. Solo nei casi di minacce “gravi”, il secondo comma dell'articolo in questione prevede la pena della reclusione fino a un anno.

²⁸ La giurisprudenza ha chiarito come siano sufficienti anche solamente *due episodi*, purché da essi siano derivate le conseguenze di seguito richiamate nel testo.

²⁹ Sul punto si rinvia a A. Valsecchi, *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo*, in F. Viganò, C. Piergallini (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*², cit., p. 271 ss.

lismo, la cui proiezione, per l'appunto, nel *cyberspazio* ne accresce a dismisura le potenzialità offensive.

Analogamente a quanto già è stato detto riguardo al bullismo, anche la sua "versione cybernetica" racchiude un ampio spettro di comportamenti lesivi degli interessi altrui. Nel tentativo di offrire un quadro sistematico dei comportamenti in questione, è utile prendere spunto dalla definizione legislativa adottata dal medesimo intervento normativo, in precedenza richiamato, che ha elaborato la corrispondente definizione di "bullismo"³⁰: "ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *online* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"³¹.

Anche in questo caso, occorre precisare come la legge in questione *non* introduca una specifica fattispecie incriminatrice; tuttavia nel descrivere che cosa si debba intendere per "cyberbullismo" il legislatore ha richiamato una serie di condotte illecite, in larga parte riconducibile a fattispecie di reato *già* esistenti nel nostro ordinamento, le quali colpiscono alcuni – ma non tutti – comportamenti rientranti nel fenomeno in esame. Prima di richiamare in sintesi le fattispecie di reato più frequentemente coinvolte, conviene descrivere in sintesi e *in concreto* in cosa possano consistere questi comportamenti prevaricatori attuati, come recita la legge, "per via telematica".

Seguendo la classificazione proposta da uno dei più accreditati studi monografici in materia³², si possono distinguere le seguenti tipologie di condotte:

a) *Flaming*: si tratta della pubblicazione di messaggi elettronici dal contenuto aggressivo, violento, volgare, denigratorio, tra due o più contendenti, i quali ingaggiano una vera e propria battaglia verbale in un ambiente informatico (servizi di messaggistica, chat, bacheca di un social network). Si caratterizza per la durata breve, coincidente con la presenza online degli individui coinvolti.

b) *Harassment*: consiste nell'invio di una moltitudine di messaggi informatici a contenuto volgare, aggressivo, minatorio (sms, email, chat, social network eccetera) da parte di uno o più soggetti attivi nei confronti un individuo *target*. A differenza del *flaming*, questo fenomeno è caratterizzato dalla "asimmetria di potere" tra le parti (il bullo, o i bulli, da una parte, la vittima dall'altra); nonché dalla persistenza e dalla reiterazione nel tempo delle condotte aggressive, la cui perpetrazione non dipende dalla presenza online della vittima in un ambiente condiviso. A questa tipologia di comportamento è riconducibile anche il c.d. "cyberstalking", che si verifica di frequente laddove il persecutore non accetta la decisione da parte della vittima di porre

³⁰ Cfr., *supra*, note 15-16.

³¹ Art. 1 comma 3 del provvedimento in esame.

³² N. Willard, *Cyberbullying and cyberthreats. Responding to the challenge of online social aggression threats and distress*, Champaign (IL), Research Press Publisher, 2007, pp. 5 ss.

termine a un rapporto affettivo per volontà della vittima e persiste nel contattare molestamente quest'ultima (anche) attraverso i canali informatici o telematici (telefonate, email, messaggi eccetera).

c) *Denigration*: è caratterizzato dalla diffusione informatica o telematica (mediante servizi di messaggistica o su social network) di notizie, fotografie o videoclip, veri o anche artefatti (mediante fotomontaggi) riguardanti comportamenti o situazioni imbarazzanti che coinvolgono la vittima, con lo scopo di ridicolizzarne l'immagine, offenderne la reputazione o violarne comunque la riservatezza. Una forma particolarmente odiosa, e purtroppo diffusa, di *denigration* è rappresentata dal *cyberbashing* o *happy slapping*, consistente nella videoripresa delle angherie e dei soprusi perpetrati dai bulli nei confronti della vittima (percosse, insulti, costrinimenti a subire o a porre in essere attività ridicolizzanti, anche a sfondo sessuale) e alla successiva pubblicazione per via informatica, sempre al fine di pregiudicare l'immagine della vittima dinanzi ad una platea più vasta.

d) *Impersonation*: si verifica quando il cyberbullo si impadronisce delle chiavi di accesso ai profili di identità digitale della vittima – clandestinamente o approfittando della fiducia mal riposta di quest'ultima – e ne approfitta per creare nocumento o imbarazzo (ad esempio, inviando messaggi o pubblicando contenuti inopportuni, visualizzabili come se provenissero dalla vittima stessa).

e) *Outing and trickery*: consta nella ricezione o detenzione di dati o immagini "sensibili" della vittima, inviati da quest'ultima o comunque realizzati con il suo consenso (si pensi alle immagini a contenuto sessualmente esplicito scambiate consensualmente durante una relazione affettiva) e alla successiva pubblicazione, questa volta senza il consenso della vittima o addirittura contro il suo espresso dissenso, attraverso circuiti informatici (specialmente chat e social networks), con l'effetto di renderle visibili ad una moltitudine di utenti.

La letteratura in ambito psicologico e sociologico³³ ha ben evidenziato le differenze tra bullismo tradizionale e cyberbullismo, le quali determinano un duplice effetto negativo: da un lato, la commissione degli atti riconducibili al secondo tipo risulta *più semplice* e viene percepita come *meno rischiosa*; dall'altro lato, come già anticipato, le conseguenze offensive del cyberbullismo risultano amplificate rispetto alla versione tradizionale.

Quanto al primo aspetto, va sottolineato che, la versione cybernetica del bullismo non necessita della compresenza fisica del soggetto attivo e di quello passivo nel medesimo contesto spaziale e sociale, e non sconta di conseguenza una serie di fattori ostacolanti tipici del bullismo tradizionale: in primo luogo, nel mondo virtuale è assai più semplice mantenere l'anonimato e sfuggire al controllo sociale; in secondo luogo, mentre la presenza fisica della vittima costringe il bullo a percepire nell'immediato le conseguenze delle proprie azioni, a maturare il conseguente processo di empatia e di immedesimazione idoneo (il più delle volte) a disincen-

³³ Cfr. ancora N. Willard, *Cyberbullying and cyberthreats. Responding to the challenge of online social aggression threats and distress*, cit., pp. 73 ss.; più in sintesi, L. Pisano, M. E., Saturno, *Le prepotenze che non terminano mai*, in "Psicologia Contemporanea", 2008, pp. 40 ss.; M. L. Ybarra, K. J. Mitchell, *Youth engaging in online harassment: associations with caregiver-child relationships, Internet use, and personal characteristics*, in "Journal of Adolescence", 27, 2004, pp. 319 ss.

tivare la prosecuzione della condotta prevaricatoria, la “depersonalizzazione” e il distacco relazionale tipici del mondo virtuale impediscono l’attivazione di tale meccanismo; in terzo luogo, mentre il bullismo tradizionale si fonda spesso sulla supremazia fisica e/o sociale del soggetto attivo sulla vittima, in ambito virtuale anche soggetti fisicamente deboli o detentori di un basso potere sociale (cioè di uno scarso consenso da parte dell’ambiente sociale di riferimento) possono assumere le vesti di cyberbulli (si pensi ai c.d. *haters*). Il combinato disposto di questi fattori ha dunque l’effetto di *ampliare* il novero dei potenziali attori di atti di cyberbullismo, includendo anche coloro che non avrebbero le forze fisiche, psicologiche o il consenso sociale per “essere bulli” nella vita reale.

Quanto al secondo aspetto, riguardante la maggiore potenzialità offensiva della versione cybernetica del bullismo, sia sufficiente segnalare due profili: in primo luogo, la persecuzione virtuale della vittima non si ferma nel momento in cui quest’ultima abbandona il luogo sociale condiviso con i bulli – in specie, il contesto scolastico – ma prosegue senza sosta, specie nell’epoca storica della “perenne connessione”, caratterizzata dall’assenza di confini tra vita reale e vita virtuale; in secondo luogo, le informazioni (attacchi verbali, notizie, immagini, videoclip) ad effetto denigratorio, la cui immissione in rete rappresenta il *modus operandi* tipico del cyberbullismo, una volta pubblicate sfuggono al controllo *anche* dell’autore della condotta iniziale, divenendo fruibili ad un pubblico potenzialmente illimitato, con conseguente incremento esponenziale dell’effetto pregiudizievole che da esse deriva.

5. I molteplici aspetti penalmente rilevanti del cyberbullismo

Come è stato anticipato, non esiste nell’ordinamento italiano una fattispecie incriminatrice atta a colpire specificamente il cyberbullismo; d’altronde, l’ampiezza della gamma dei comportamenti ad esso riconducibili renderebbe arduo il tentativo di racchiuderli tutti in un’unica disposizione di legge.

Con l’obiettivo di fornire una panoramica ragionata delle molteplici fattispecie applicabili alle singole forme di manifestazione del fenomeno in esame, è possibile seguire una tripartizione così strutturata: *a*) in primo luogo, le ipotesi di c.d. “cyberbullismo improprio”, le quali si verificano quando un episodio di bullismo attuato nella vita reale *già di per sé penalmente rilevante* viene documentato da immagini o riprese successivamente diffuse in rete, dando luogo ad ulteriori profili di rilevanza penale; *b*) in secondo luogo, le ipotesi di “cyberbullismo proprio”, nelle quali cioè la condotta vessatoria viene perpetrata *ab origine* nel mondo digitale, e viene punita sovente in modo *aggravato* rispetto alla omologa condotta, anch’essa penalmente rilevante, realizzabile nel mondo reale (ad es. diffamazione online)³⁴; *c*) in terzo luogo, le ipotesi di “cyberbullismo ibrido”, caratterizzate dal fatto che il materiale digitale (immagini, video) che documenta un episodio della vita reale, *di per sé penalmente irrilevante*, viene immessa in rete, con conseguente assunzione di *rilevanza penale della condotta di diffusione non autorizza-*

³⁴ La distinzione tra cyberbullismo proprio e improprio è suggerita da F. De Salvatore, *Bullismo e cyberbullying, dal reale al virtuale tra media e new media*, in “Minorigiustizia”, 4, 2012, p. 97.

ta del materiale medesimo, in quanto pregiudizievole per la riservatezza della vittima o per l'integrità della sua immagine.

a) Quanto al “cyberbullismo improprio”, si pensi al summenzionato fenomeno definito *cyberbashing* o *happy slapping*³⁵, caratterizzato dalla circostanza per cui determinate condotte già qualificabili (e punibili) come percosse, lesioni, ingiurie o minacce³⁶ vengono filmate e condivise in chat oppure immesse in rete, determinando l'ulteriore effetto pregiudizievole di consentire ad un pubblico potenzialmente illimitato la visione delle umiliazioni subite dalla vittima³⁷. Condotte siffatte risultano riconducibili a due distinte fattispecie.

Anzitutto, il già menzionato delitto di *diffamazione* (art. 595 c.p.) che punisce l'offesa arrecata all'altrui reputazione mediante comunicazione effettuata a più persone: non v'è dubbio infatti che la diffusione in rete di episodi di questo genere rappresenti una “comunicazione” a più destinatari, suscettibile di arrecare un danno alla reputazione della vittima. Sotto quest'ultimo profilo, anzi, risulta altresì applicabile l'aggravante prevista dal terzo comma dell'art. 595 c.p., che prevede un considerevole aumento di pena³⁸ qualora il fatto sia commesso “col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”: in effetti, con riferimento ad un caso nel quale alcune espressioni insultanti erano state pubblicate attraverso il più diffuso social network, la Cassazione ha ritenuto che “la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza [...] la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica”; con la conseguenza per cui laddove il commento sia offensivo “la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall'art. 595 c.p.p., comma 3”³⁹.

Inoltre, l'ulteriore delitto di “trattamento illecito dei dati personali”, previsto dall'art. 167 del c.d. “codice della privacy”⁴⁰, il quale punisce “chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali” in violazione delle regole dettate dal codice stesso – e in particolare *in assenza del consenso del titolare dei dati* – “se dal fatto deriva nocumento” a quest'ultimo; e se il fatto consiste nella “comunicazione o diffusione” dei dati stessi, la pena è aumentata⁴¹. A questo riguardo, senz'altro l'immissione delle immagini o dei video degli atti di bullismo integra l'ipotesi della “comunicazione o diffusione”, e

³⁵ Cfr., *supra*, par. 4, lett. c.

³⁶ Cfr., *supra*, par. 3.

³⁷ Sia sufficiente citare il tristemente noto caso giudiziario *Google vs Vivi Down*, innescato dalla pubblicazione su *Google video* di un filmato che ritraeva un minorenne disabile umiliato da alcuni compagni all'interno di un edificio scolastico; in argomento v. A. Ingrassia, *La sentenza della Cassazione sul caso Google*, in “Diritto penale contemporaneo” (rivista online), 6 febbraio 2014.

³⁸ Mentre la diffamazione semplice è punita con la reclusione fino a un anno (o con la multa fino a euro 2.065), l'ipotesi aggravata è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni (o con una multa di importo massimo assai superiore).

³⁹ Cass. pen., sez. I, 8 giugno 2015, n. 24431.

⁴⁰ Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

⁴¹ Consiste cioè nella reclusione da sei a ventiquattro mesi, invece che da sei a diciotto mesi, come previsto per l'ipotesi semplice.

determina altresì un apprezzabile “nocumento” per il soggetto passivo, in ragione del pregiudizio arrecato sia alla riservatezza, sia all'integrità dell'immagine di quest'ultimo.

b) Quanto al “cyberbullismo proprio”, gli illeciti ad esso riconducibili colpiscono la maggior parte delle forme di manifestazione del cyberbullismo descritte nel paragrafo precedente.

In particolare, i fenomeni di *flaming* e di *harassment* risultano sussimibili, a seconda dei casi, nelle fattispecie di ingiuria (es. invio di insulti alla vittima via sms), diffamazione (es. pubblicazione di messaggi denigratori su social network) o anche, ricorrendone gli elementi costitutivi, atti persecutori (persecuzione vera e propria attuata mediante ripetuti messaggi inoltrati attraverso mezzi informatici o telematici).

Anche l'ipotesi di *denigration* è riconducibile alla diffamazione (si pensi alla creazione di pagine Web o di chat dedicate allo scambio di contenuti digitali atti a ridicolizzare la vittima). Come è stato anticipato, alla “versione cybernetica” di questi comportamenti è riservato sovente un trattamento punitivo più severo: con riferimento alla diffamazione, valga quanto già ricordato in precedenza⁴²; con riferimento al delitto di atti persecutori⁴³, il codice penale prevede una specifica ipotesi aggravante applicabile al c.d. *cyberstalking*, che ricorre quando “il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”⁴⁴.

Con riferimento, infine, all'ipotesi del c.d. *impersonation*⁴⁵, vengono in rilievo due distinte fattispecie. In primo luogo, la condotta consistente nell'accedere abusivamente ad un profilo digitale altrui protetto da chiavi d'accesso – ad esempio, attraverso la decodificazione o il “furto” della password all'insaputa del titolare – integra di per sé il reato di “accesso abusivo a un sistema informatico”⁴⁶, a prescindere da qualsiasi successivo utilizzo pregiudizievole del profilo stesso. In secondo luogo, l'utilizzo indebito della identità digitale altrui (ad esempio la creazione di un finto profilo *Facebook* col nome della vittima, oppure l'accesso e uso indebito della casella email) integra il reato di “sostituzione di persona” consistente nel fatto di chi “al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore,

⁴² In questo paragrafo, lett. a.

⁴³ Cfr., *supra*, par. 3, lett. c.

⁴⁴ Art. 612 *bis* c.p., secondo comma, il quale prevede un aumento della pena fino a un terzo rispetto alla pena prevista per l'ipotesi semplice (reclusione da sei mesi a cinque anni). In argomento cfr. M. Bergonzi Perrone, *Il cyberstalking e il cyberbullismo: l'evoluzione del fenomeno a sei anni dall'entrata in vigore dell'art. 612bis del codice penale*, in “Cyberspazio e diritto”, 16, 54, 2015, pp. 441 ss. Peraltro, va segnalato che pressoché tutte le forme di cyberbullismo – dunque, oltre a quelle ricordate nel testo, anche il *cyberbashing* o *happy slapping* e l'*outing* e *trickery* (cfr., *supra*, par. 4, lett. c ed e) – risultano riconducibili al cyberstalking, laddove dal complesso di tali comportamenti derivino le conseguenze tipiche degli atti persecutori, così come in precedenza descritte (stato d'ansia, alterazione delle abitudini di vita, eccetera; cfr., *supra*, par. 3).

⁴⁵ Cfr., *supra*, par. 4, lett. d.

⁴⁶ Il quale punisce con la reclusione fino a tre anni, per l'appunto, “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo” (art. 615 *ter* c.p.). Su tale delitto v., per tutti, R. Flor, *Verso una rivalutazione dell'art. 615 *ter* c.p.? Il reato di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici fra la tutela di tradizionali e di nuovi diritti fondamentali nell'era di Internet*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 2012, 2, pp. 126 ss.

sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome⁴⁷.

c) Quanto al “cyberbullismo ibrido”, vengono in rilievo soprattutto le condotte riconducibili al summenzionato *outing and trickery*, consistenti, come ricordato, nella diffusione per via informatica di immagini “sensibili” (es. sessualmente connotate) della vittima, ricevute o realizzate con il consenso di quest’ultima.

Sovente, come la cronaca racconta, proprio comportamenti di questa natura hanno provocato le reazioni suicidarie delle vittime, le quali non sono state in grado di sopportare il senso di vergogna derivante dalla pubblicazione sul Web di immagini o videoclip riguardanti gli aspetti più intimi della propria vita privata⁴⁸.

A questo proposito, va tuttavia ricordato che la realizzazione di materiale a contenuto pornografico non integra alcuna fattispecie di reato laddove sussista il consenso di tutte le persone coinvolte. Questo spazio di liceità riguarda *anche le ipotesi ove siano coinvolte persone minorenni consenzienti*: infatti, l’art. 600 *ter* comma 1, che punisce con pene assai elevate⁴⁹ la produzione di materiale pedopornografico, si riferisce alle ipotesi nelle quali tale materiale sia stato “realizzato *utilizzando* minori degli anni diciotto” (corsivo aggiunto); secondo la interpretazione giurisprudenziale, questa espressione verbale richiede la “strumentalizzazione” del minore da parte di terzi, e non include quindi le ipotesi di materiale autoprodotta dal minore stesso e in seguito spontaneamente ceduto a terzi⁵⁰ (c.d. “selfie” a contenuto erotico, il cui invio da luogo al fenomeno del *sexting*).

Da tale interpretazione consegue che neppure le condotte di successiva distribuzione, cessione, divulgazione di materiale pedopornografico, punite ai sensi dell’art. 600 *ter* comma 3 del codice penale⁵¹, risultano applicabili qualora il materiale distribuito sia “autoprodotta” dal minore e successivamente diffuso, anche senza consenso, dai terzi che lo hanno ricevuto: infatti il comma in questione fa riferimento al “materiale pornografico di cui al primo comma”, il quale, come detto, non comprende i contenuti digitali a sfondo erotico autoprodotti.

Per di più, non v’è ragione di pervenire a diverse conclusioni nelle ipotesi in cui le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito siano stati realizzati *insieme*, magari nell’ambito di una relazione affettiva, dalla vittima e dal soggetto in seguito autore della diffusione non autorizzata, la quale non di rado rappresenta una forma di “vendetta” a seguito della conclusione del rapporto sentimentale. Anche in questo caso, infatti, il consenso della vittima prestato al

⁴⁷ Il fatto è punito con la reclusione fino a un anno, ai sensi dell’art. 495 c.p.

⁴⁸ Oltre all’episodio già menzionato in precedenza (cfr., *supra*, nota 23), si può menzionare quello riguardante un’altra giovane donna morta suicida a seguito della diffusione incontrollata di un video a luci rosse (http://www.corriere.it/cronache/16_settembre_16/vergogna-tiziana-ero-fragile-depressa-video-sono-6-9107a942-7-bcc-11e6-a2aa-53284309e943.shtml).

⁴⁹ Ovvero la reclusione da sei a dodici anni e la multa.

⁵⁰ Cass. pen., sez. III, 21 marzo 2016, n. 11675, sulla quale si veda il commento di M. Bianchi, *Il “sexting” minorile non è più reato? Riflessioni a margine di Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675*, in “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, 1, 2016, pp. 139 ss.; F. Piccichè, *Cessione di selfie pedopornografici: la Cassazione esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 600 ter, comma 4, c.p.*, in “Diritto penale contemporaneo” (rivista online), 15 maggio 2016.

⁵¹ Ovvero con la reclusione da uno a cinque anni e la multa.

momento della realizzazione del materiale in questione dovrebbe escludere la ricorrenza del requisito della "utilizzazione", così come interpretato in giurisprudenza⁵².

La mancata applicabilità delle fattispecie penali che sanzionano *specificamente* le condotte di produzione e distribuzione di materiale pedopornografico non toglie, tuttavia, che la diffusione per via telematica di tale materiale abbia rilevanza penale alla stregua di altre fattispecie.

In effetti, qualsiasi cessione a terzi, anche mediante pubblicazione sul Web, senza *autorizzazione* di immagini e videoclip che ritraggono un soggetto in atteggiamenti sessualmente connotati (o anche semplicemente le nudità del soggetto medesimo) è senz'altro riconducibile sia al già richiamato reato di "trattamento illecito di dati personali" punito dall'art. 167 del codice della privacy⁵³, risultando chiaro il nocumento alla riservatezza derivante dalla diffusione di immagini attinenti alla sfera intima della persona⁵⁴; sia al già richiamato reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 comma 3 del codice penale, laddove si ritenga che i contenuti in questione possano ledere la reputazione della vittima.

Queste ultime fattispecie, vale la pena di sottolinearlo, risultano applicabili *qualsiasi sia l'età della vittima*, non essendo necessario che il fatto sia commesso ai danni di un minore.

La minore età della vittima determina invece conseguenze sanzionatorie ben più gravi qualora le immagini sessualmente connotate siano state realizzate *senza il consenso* del soggetto passivo, vuoi a sua insaputa, vuoi a dispetto del suo espresso dissenso⁵⁵.

Infatti, qualora il soggetto ripreso abusivamente non abbia raggiunto il diciottesimo anno d'età troverà applicazione la già richiamata fattispecie di pornografia minorile (art. 603 comma 1 c.p.).

La successiva diffusione per via telematica (sms, chat) o pubblicazione informatica (social network, YouTube, Google video eccetera) dei contenuti medesimi, *anche da parte di chi li ha ricevuti senza partecipare alla loro produzione*, integrerà il reato di diffusione o distribuzione di materiale pedopornografico (art. 603 comma 3 c.p.).

E persino chi si limita a procurarsi o a detenere materiale pedopornografico (prodotto senza il consenso del minore, nei termini di cui si è detto) finisce per commettere un illecito penale, punibile ai sensi dell'art. 600 *quater* c.p. Pertanto, anche *i membri di una chat* all'interno della quale si era deciso di condividere immagini pornografiche maliziosamente "carpite" a

⁵² A meno che, beninteso, non si riesca a provare che la vittima sia stata circuita, cioè convinta in modo malizioso a prestare il proprio consenso alle riprese, effettuate già con l'intento di diffonderne il contenuto a terzi (come potrebbe darsi nel caso di un previo accordo raggiunto *via chat*, volto alla condivisione dei contenuti digitali in questione proprio all'interno della chat medesima).

⁵³ *Supra*, in questo paragrafo, lett. a.

⁵⁴ In questo senso v. Cass. pen., sez. 3, 8 ottobre 2015, n. 40356.

⁵⁵ Esula dalla presente indagine la problematica dei reati *contro la libertà sessuale* (artt. 609 *bis* ss. c.p.), caratterizzati dalla costrizione al rapporto sessuale mediante violenza, minaccia, abuso d'autorità. Sia sufficiente segnalare che la pubblicazione sul Web e la diffusione per via telematica delle immagini che ritraggono un episodio di violenza sessuale (realizzate, come ovvio, senza il consenso della vittima) integrano a maggior ragione tutte le ipotesi criminose di volta in volta richiamate; e se il fatto coinvolge vittime minorenni (oltre all'applicazione dei reati di violenza sessuale, aggravati proprio dal fatto di essere commessi a danno di minori), sussisteranno *anche* le ipotesi di produzione e/o diffusione di materiale pedopornografico di cui al già richiamato art. 603 c.p.

una vittima minorenni, magari legata sentimentalmente ad uno dei partecipanti, rischiano di incorrere in conseguenze penali, per il solo e semplice fatto di aver consapevolmente ricevuto e immagazzinato sul proprio *smartphone* il materiale in questione.

Quest'ultimo esempio, a nostro avviso, ben sintetizza i rischi connessi all'uso dilagante dei circuiti informatici di cui si è detto all'inizio dell'indagine: rischi che incombono in modo particolare sugli adolescenti i quali, per la loro ingenuità, per la loro avventatezza, o per la loro appartenenza alla "generazione perennemente connessa", possono assumere assai facilmente sia le vesti di vittima sia quelle di autore dei gravi e molteplici reati riconducibili al fenomeno del cyberbullismo.

6. Bibliografia di riferimento

Bergonzi Perrone M., *Il cyberstalking e il cyberbullismo: l'evoluzione del fenomeno a sei anni dall'entrata in vigore dell'art. 612 bis del codice penale*, in "Cyberspazio e diritto", 16, 54, 2015.

Bernasconi C., *I rischi insiti nell'utilizzo del Web come possibile strumento di sfruttamento sessuale dei minori: l'attuazione in Italia della Convenzione di Lanzarote e il potenziamento degli strumenti repressivi*, in "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", 9, 13, 2017 (<http://annali.unife.it/adfd>).

Bianchi D., *Sinistri internet: responsabilità e risarcimento*, Milano, Giuffrè, 2016.

Bianchi M., *Il "sexting minorile non è più reato? Riflessioni a margine di Cass. pen., Sez. III, 21.3.2016, n. 11675*, in "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", 1, 2016.

Collica M. T., *Il reo imputabile*, Torino, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero (dir.), *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, vol. I, G. de Vero (a cura di), *Le legge penale, il reato, il reo, la persona offesa*, Torino, Giappichelli, 2011.

Connell R. O., *A typology of cybersexexploitation and online grooming practices*, Lancashire, University of Central Lancashire, 2013.

De Salvatore F., *Bullismo e cyberbullying, dal reale al virtuale tra media e new media*, in "Minorigiustizia", 4, 2012.

Flor R., *Verso una rivalutazione dell'art. 615 ter c.p.? Il reato di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici fra la tutela di tradizionali e di nuovi diritti fondamentali nell'era di Internet*, in "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", 2, 2012.

Frediani C., *Deep Web. La rete oltre Google. Personaggi, storie e luoghi dell'internet più profonda*, Stampa Alternativa (ebook), 2016.

Giostra G. (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al d.p.r. 448/1988*, Milano, Giuffrè, 2016.

Gullo A., *Delitti contro l'onore*, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero (dir.), *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, vol. VII, F. Viganò, C. Piergallini (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2015².

Ingrassia A., *La sentenza della Cassazione sul caso Google*, in "Diritto penale contemporaneo" (rivista online), 6 febbraio 2014.

Masera L., *Delitti contro la vita*, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero (dir.), *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, vol. VII, F. Viganò, C. Piergallini (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2015².

Meggiato R., *Il lato oscuro della rete. Alla scoperta del Deep Web e del Bitcoin*, Milano, Apogeo, 2014.

Menesini E., *Il bullismo a scuola: sviluppi recenti*, in "Rassegna dell'istruzione", 1-2, 2008.

Olweus D., *Aggression in the school. Bullies and whipping boys*, Washington DC, Hemisphere press, 1973 (trad. it. *L'aggressività nella scuola. Prevaricatori e vittime*, Roma, Bulzoni, 1983).

Olweus D., *Bully/victim problems in school: Facts and Intervention*, in "European Journal of Psychology of Education", 12, 4, 1997.

Olweus D., *Bullying at school: What we know and what we can do*, Oxford (UK), Cambridge (MA, USA), Blackwell Publishers, 1993 (trad. it., *Il bullismo*, Firenze, Giunti, 1995).

Olweus D., *Sweden*, in P. K. Smith, Y. Morita, J. Junger-Tas, D. Olweus, R. Catalano, P. Slee (Eds.), *The Nature of School Bullying. A Cross-national Perspective*, London, Routledge, 1999.

Panebianco G., *Il sistema penale minorile: imputabilità, pericolosità ed esigenze educative*, Torino, Giappichelli, 2012.

Pennetta A. L., *Bullismo e responsabilità penale*, in A. L. Pennetta (a cura di), *La responsabilità giuridica per atti di bullismo*, Torino, Giappichelli, 2014.

Piccichè F., *Cessione di selfie pedopornografici: la Cassazione esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter, comma 4, c.p.*, in "Diritto penale contemporaneo" (rivista online), 15 maggio 2016.

Pisano L., Saturno M. E., *Le prepotenze che non terminano mai*, in "Psicologia Contemporanea", 2008.

Puzzo C., Micoli A., *Bullismo e responsabilità*, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli, 2012.

Sarzana di Sant'Ippolito C., *Problemi vecchi e nuovi della lotta alla criminalità informatica*, in L. Picotti (a cura di), *Il diritto penale dell'informatica nell'epoca di internet*, Padova, Cedam, 2004.

Thiene A., *I diritti della personalità dei minori nello spazio virtuale*, in "Annali online della Didattica e della Formazione Docente", 9, 13, 2017 (<http://annali.unife.it/adfd>).

Valsecchi A., *Delitti contro la libertà fisica e psichica dell'individuo*, in F. C. Palazzo, C. E. Paliero (dir.), *Trattato teorico/pratico di diritto penale*, vol. VII, F. Viganò, C. Piergallini (a cura di), *Reati contro la persona e contro il patrimonio*, Torino, Giappichelli, 2015².

Willard N., *Cyberbullying and cyberthreats. Responding to the challenge of online social aggression threats and distress*, Champaign (IL), Research Press Publisher, 2007.

Ybarra M., Mitchell K. J., *Online aggressors and targets: A comparison of associated youth characteristics*, in "Journal of Child Psychology & Psychiatry", 2013.

Ybarra M., Mitchell K. J., *Youth engaging in online harassment: associations with caregiver-child relationships, Internet use, and personal characteristics*, in "Journal of Adolescence", 27, 2004.

Received May 25, 2017
Revision received May 29, 2017 / June 3, 2017
Accepted June 9, 2017